

F Allegato "A" all'atto rep.1238/938 =====

===== STATUTO SOCIALE =====

ARTICOLO 1 - Denominazione =====

1.1. E' costituita una Società per azioni denominata: =====

"Apulia prontoprestito - S.p.A.". =====

ARTICOLO 2 - Sede sociale e domicilio dei soci =====

2.1. La Società ha sede in San Severo (Foggia) e può, con l'osservanza delle disposizioni di legge, istituire, acquisire, trasferire, cedere e sopprimere sedi secondarie, filiali e rappresentanze. =====

2.2. Il domicilio dei soci, per quanto attiene i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci. ===

ARTICOLO 3 - Durata =====

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci. =====

ARTICOLO 4 - Oggetto =====

4.1. La Società ha per oggetto in via esclusiva le seguenti attività: =====

a) amministrazione, gestione, riscossione e recupero di crediti propri derivanti da finanziamenti erogati prima della cancellazione dall'albo ex art. 106 del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.) sia in fase stragiudiziale che giudiziale, senza procedere a novazione del rapporto o a modifica delle condizioni economiche e contrattuali né a sostituzione della controparte del rapporto, fatta salva la sostituzione del debitore per effetto dell'attivazione di garanzie ricevute, l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento; =====

b) la riscossione, l'acquisto e la vendita di beni posti a garanzia dei crediti da recuperare di cui al punto a), o in altro modo collegati o accessori ai crediti stessi, al fine del loro realizzo; =====

c) prestazione di servizi di elaborazione dati finalizzati alla gestione degli incassi nel settore finanziario, dell'amministrazione e gestione e controllo crediti; =====

d) amministrazione e gestione, senza riscossione, dei crediti derivanti da finanziamenti erogati da banche o intermediari finanziari. =====


4.2 La Società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, quest'ultime non nei confronti del pubblico, industriali, mobiliari e immobiliari. La Società non potrà assumere partecipazioni e/o interessenze in altre imprese o società. =====

4.3 Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. ===== Sono comunque escluse dall'oggetto sociale della Società le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti (ad esempio iscrizioni in elenchi o albi) non posseduti dalla Società. =====

ARTICOLO 5 - Capitale =====

5.1. Il capitale sociale sottoscritto è di Euro 236.000.000,00 (Euro duecentotrentaseimilioni e zero centesimi), interamente versato e suddiviso in n. 236.000.000 (duecentotrentaseimilioni) azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 (Euro uno e zero centesimi) ciascuna e potrà essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'Assemblea anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. =====

5.2. La società può emettere strumenti finanziari, obbliga-



zioni al portatore o nominative, anche convertibili, con l'osservanza delle disposizioni di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento. =====

ARTICOLO 6 - Formazione e variazioni del capitale sociale ==

6.1. La società in sede di decisione di aumento del capitale sociale può derogare al disposto dell'articolo 2342, comma 1, del Codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro. =====

In caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente con l'osservanza delle disposizioni di legge. =====

ARTICOLO 7 - Finanziamenti dei soci alla società =====

7.1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio. =====

7.2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi. =====

ARTICOLO 8 - Trasferimento delle azioni =====

8.1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili, in conformità alle prescrizioni di legge. =====

ARTICOLO 9 - Recesso del socio =====

9.1. Hanno diritto di recedere dalla Società, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: =====

- a) la modifica dell'oggetto sociale, quando comporta un cambiamento significativo dell'attività della Società; =====
- b) la trasformazione della Società; =====
- c) il trasferimento della sede all'estero; =====
- d) la revoca dello stato di liquidazione; =====
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto; =====
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; =====
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. =====

9.2. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, nonché i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione, sono regolati dagli articoli 2437 e seguenti del codice civile. =====

9.3. In caso di proroga del termine, i soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione non avranno diritto di recedere. =====

9.4. Ai sensi dell'art. 2437 quinquies del codice civile i soci titolari di azioni quotate in mercati regolamentati hanno diritto di recedere qualora non abbiano concorso alla de-

liberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione. Ai sensi dell'art. 2497 quater del codice civile i soci della società, soggetta ad attività di direzione e coordinamento, hanno diritto di recesso nei casi e secondo le modalità in esso stabilite. =====

ARTICOLO 10 - Assemblea =====

10.1. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si riunisce, nei casi e nei modi di legge, presso la sede sociale od altrove, purché in Italia. =====

10.2. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio viene convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, ultimo comma, del Codice Civile. =====

ARTICOLO 11 - Diritti di voto =====

11.1. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. =====

ARTICOLO 12 - Convocazione Assemblea =====

12.1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nel comune dove ha sede la società o altrove, purché nel territorio dello stato italiano, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. =====

12.2. Nello stesso avviso può essere fissata un'altra data per la seconda o per ulteriori convocazioni che in ogni caso non possono essere indette per lo stesso giorno della prima convocazione. =====

12.3. Gli amministratori, ovvero l'Organo di controllo, in caso di inerzia dell'organo amministrativo, convocano senza ritardo l'assemblea quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. =====

12.4. Ai soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale spetta altresì la facoltà di chiedere, per iscritto, entro i termini, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea. =====

12.5. L'Assemblea è anche convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per iniziativa del Collegio Sindacale o di almeno due componenti del Collegio stesso. =====

12.6. Il Consiglio di Amministrazione provvede, nelle forme, nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, a mettere a disposizione del pubblico una relazione sulle proposte concernenti le materie po-



ste all'ordine del giorno. Nei casi di convocazione su richiesta dei soci e di integrazione dell'ordine del giorno, detta relazione è predisposta dai soci richiedenti la convocazione dell'assemblea o l'integrazione dell'ordine del giorno, limitatamente alle materie di cui essi propongono la trattazione. In tali casi, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione ovvero della notizia di integrazione dell'assemblea, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni. =====

ARTICOLO 13 - Partecipazione alle Assemblee =====

13.1. Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi di legge e di statuto sociale.

13.2. L'assemblea può essere tenuta con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza: =====

- sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; =====

- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza o dei preposti presenti nei luoghi audio/video collegati, deve poter garantire la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e accertare i risultati della votazione; =====

- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====

- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. =====

- il consiglio di amministrazione può attivare modalità per consentire l'espressione del voto in via elettronica. =====

- le deleghe possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile. =====

13.3. Per quanto non disposto dal presente Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è regolata dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, come sarà indicato nell'avviso di convocazione. =====

ARTICOLO 14 - Presidente e Segretario dell'Assemblea =====

14.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano di età o, in mancanza anche di quest'ultimo, dalla persona nominata dalla medesima Assemblea. =====

14.2. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, an-

che tra i non soci e, ove lo ritenga necessario, due scrutatori. =====

14.3. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea, nei casi di legge, ovvero quando sia ritenuto necessario dal Presidente, è redatto da un notaio, designato dallo stesso Presidente. =====

ARTICOLO 15 - Assemblea: determinazione dei quorum =====

15.1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge. =====

ARTICOLO 16 - Amministrazione della Società =====

16.1. La Società è amministrata da: =====

- un Amministratore Unico; =====

- un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, =====

a scelta dell'Assemblea al momento della nomina. In ipotesi di nomina di un Amministratore Unico, a questi sono attribuiti tutti i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione, come indicato agli articoli 20, 21 e 22 del presente statuto. All'amministratore unico si applicano le norme statutarie riferite al Consiglio di Amministrazione in quanto compatibili.

16.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e durano in carica per tre esercizi o per il minor periodo determinato dall'Assemblea che li nomina e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. =====

16.3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. =====

16.4. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio, ed il Collegio Sindacale deve immediatamente convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio, potendo compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. =====

16.5. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo nella misura complessiva stabilita dall'Assemblea e ripartito tra i singoli consiglieri a cura del Consiglio di Amministrazione. Agli stessi è inoltre riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni. Ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del Codice Civile, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. =

16.6. L'Amministratore che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società deve darne notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore delegato, deve al-



tresi astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio. =====

ARTICOLO 17 - Presidente del Consiglio di Amministrazione =====

17.1. Il Consiglio, salvo che non vi provveda direttamente l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente e nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso; in caso di assenza del Segretario le sue funzioni sono demandate alla persona di volta in volta indicata dal Consiglio. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento. =====

ARTICOLO 18 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione ==

18.1. Il Consiglio si riunisce, di regola almeno una volta ogni due mesi, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri. =====

18.2. La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano di età, con telegramma, posta elettronica o telefax da spedire almeno cinque giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed ai Sindaci effettivi. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale o da almeno due suoi componenti, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tutti i casi, le comunicazioni di convocazione devono essere corredate dalla lista degli argomenti da trattare e dagli elementi utili per deliberare. =====

18.3. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di intervenire a distanza mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e devono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che devono operare congiuntamente. =====

ARTICOLO 19 - Adunanza e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione =====

19.1. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano di età. =====

19.2. Le riunioni del Consiglio sono valide con la partecipa-

zione della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri in carica e di tutti i Sindaci effettivi. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. =====

19.3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte nel libro delle adunanze del Consiglio. Le copie degli estratti delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno certificate conformi dal Presidente. =====

ARTICOLO 20 - Poteri del Consiglio di Amministrazione =====

20.1. Al Consiglio di Amministrazione spettano, senza limitazione, tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale. =====

20.2. Ai sensi dell'art. 2365, comma 2 c.c., è altresì attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza per le deliberazioni relative a: =====

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, filiali e rappresentanze; =====
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; =====
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; =====
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; =====
- il trasferimento della sede sociale nel territorio dello stato. =====

20.3. Sono altresì riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti la fissazione degli indirizzi generali di politica gestionale, nonché l'assunzione e la dismissione di partecipazioni salvo che per operazioni di investimento e di disinvestimento della liquidità. =====

20.4. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione delle proprie riunioni ma, occorrendo, anche direttamente, riferisce tempestivamente e, comunque, con cadenza almeno bimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento. Al di fuori di tale occasione, la comunicazione può essere effettuata dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, dal Consiglio, anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale. =====

ARTICOLO 21 - Delega di poteri da parte del Consiglio di Amministrazione =====

21.1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare uno o più Amministratori Delegati ed un Direttore Generale



determinando i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe loro conferite. =====

21.2. Poteri deliberativi potranno essere conferiti dal Consiglio di Amministrazione oltre che al Direttore Generale, anche a Dirigenti e dipendenti della Società, entro predeterminati limiti, graduati sulla base delle funzioni o del grado ricoperto. =====

21.3. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con le modalità ed i tempi fissati dallo stesso Consiglio, in conformità alle norme di legge, alla prima riunione utile ed, in ogni caso, con cadenza almeno bimestrale. =====

21.4. In casi urgenti, il Presidente potrà assumere, su proposta dell'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, del Direttore Generale, decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, ove tali organi siano impossibilitati a riunirsi. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente in occasione della sua prima riunione. =====

21.5. Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati aventi esclusivamente funzioni di natura consultiva e/o propositiva quali, a titolo esemplificativo, il Comitato per il Controllo Interno ed il Comitato per le Remunerazioni. =====

ARTICOLO 22 - Rappresentanza sociale =====

22.1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale spettano disgiuntamente sia al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, sia, se nominati e nell'ambito dei poteri conferiti, agli Amministratori Delegati, con facoltà di nominare procuratori per i singoli atti o categorie di atti e con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione, nominando avvocati e procuratori alle liti, anche per giudizi di revocazione e cassazione. =====

ARTICOLO 23 - Direttore Generale =====

23.1. Il Direttore Generale è capo di tutti gli uffici e del personale della Società, esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti, nonché delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione. =====

23.2. Il Direttore Generale partecipa, con funzioni consultive e propositive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assiste a quelle delle Assemblee degli azionisti. ==

23.3. Il Direttore Generale, in particolare: =====

a) propone tutti gli affari e ne cura la relativa istruttoria sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; =====

b) provvede all'organizzazione dei servizi e degli uffici e determina le attribuzioni e la destinazione del personale, in conformità degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; =====

c) assume i provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità della vigente normativa, e propone al Consiglio di Amministrazione ogni altro provvedimento relativo al personale non demandatogli; =====

d) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici, i punti vendita e di rappresentanza; =====

e) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, provvede alle spese di ordinaria amministrazione, relative alla gestione della Società ed alla manutenzione dei beni immobili;

f) firma la corrispondenza, gli atti, i contratti ed i documenti in genere inerenti all'attività; =====

g) dispone atti conservativi urgenti a tutela delle ragioni della Società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendano necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima, con facoltà di conferire procure alle liti. =====

23.4. I poteri sopra indicati alla lettera f) possono essere delegati dal Direttore Generale, anche in via continuativa, ad altri Dipendenti della società, dandone notizia al Consiglio di Amministrazione. =====

23.5. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni vengono assunte, da uno dei Dirigenti all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione. =====

23.6. In caso di vacanza della carica di Direttore Generale, si provvede come per i casi di assenza o impedimento. =====

23.7. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento - o di chi doveva procedere, nell'ordine, alla sostituzione - o della vacanza della carica. =====


ARTICOLO 24 - Collegio Sindacale =====

24.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) Sindaci supplenti, aventi i requisiti di legge. I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. ==

24.2. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. =====

Il Collegio Sindacale è comunque investito dei poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. =====

24.3. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano



essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. =====

24.4. Ai Sindaci effettivi compete la retribuzione annua stabilita dall'Assemblea al momento della loro nomina, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento della propria funzione. =====

ARTICOLO 25 - Revisione legale dei conti =====

25.1. La revisione legale dei conti è affidata, ai sensi di legge, ad un revisore legale o a una società di revisione in possesso dei requisiti di legge. =====

25.2. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata dell'organo di controllo, dall'Assemblea, la quale provvede altresì a determinare il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. =====

25.3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. =====

ARTICOLO 26 - Esercizi sociali e bilancio =====

26.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. =====

26.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio. =====

ARTICOLO 27 - Utili =====

27.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, previa deduzione del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, nei limiti di cui all'art. 2430 del codice civile., verranno ripartiti tra gli azionisti salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. =====

27.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la distribuzione a favore degli azionisti, durante il corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi, nei casi e secondo le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti in vigore. =====

ARTICOLO 28 - Liquidazione =====

28.1. Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso. =====

ARTICOLO 29 - Foro competente =====

29.1. Qualunque controversia sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o

fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro del luogo ove la società ha la propria sede legale al tempo della instaurazione del giudizio relativo a tale controversia. =====

Firmato: Fanin Giuseppe - Marco Anellino =====

La presente copia, composta di diciassette pagine è conforme al suo originale, firmato a norma di legge si rilascia per gli usi consentiti. =====

Roma, 26 Agosto 2018 =====



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'MA'. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'ANELLINO MARCO DI PIETRO' around the top edge and 'FONDAZIONE' around the bottom edge. The center of the stamp features a globe. The signature and stamp are positioned over a large, diagonal watermark that reads 'Pierpaolo.Gorgucci - 2/12/2018 - venetobancalca - Bilancio - Statuto - Statuto - Statuto'.

